

## **Deliberazione 21 settembre 2011 - VIS 88/11**

### **Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95, nei confronti di Sangro Gas S.r.l.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 21 settembre 2011

### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 159/08, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RTDG), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 206/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2010, VIS 43/10.

### **Fatto**

1. Con deliberazione 21 giugno 2010, VIS 43/10, l'Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di sedici imprese di distribuzione di gas, tra le quali Sangro Gas S.r.l. (di seguito: Sangro), per mancata ottemperanza a richieste di informazioni nell'ambito delle attività relative alla determinazione delle tariffe di distribuzione di gas per l'anno 2009.
2. In particolare, Sangro risultava non aver ottemperato alla richiesta di informazioni inviata dagli uffici dell'Autorità in data 29 gennaio 2010 (prot.

- 4549), in applicazione dell'art. 2 della deliberazione 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09.
3. In data 6 maggio 2011 il Responsabile del procedimento ha inviato all'esercente la comunicazione delle risultanze istruttorie relative al presente procedimento (prot. 12586).
  4. Con lettera 9 giugno 2011 (prot. 15863) l'Autorità ha comunicato all'esercente che l'audizione finale di cui agli artt. 16, comma 3, e 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01 – richiesta dalla stessa società con lettera 13 luglio 2010, prot. Autorità 25423 – si sarebbe svolta in data 21 giugno 2011 presso la sede dell'Autorità.
  5. Nonostante il sollecito trasmesso dall'Autorità in data 20 giugno 2011 (prot. 16723), l'esercente non si è presentato all'audizione del 21 giugno, che su sua richiesta è stata allora riconvocata per il giorno 20 luglio 2011. Non potendo presenziare nemmeno a questa audizione la società ha allora svolto le proprie argomentazioni difensive con lettera 20 luglio 2011 (prot. Autorità 22913), di cui si terrà comunque conto ai fini delle garanzie di partecipazione procedimentale.

### **Valutazione giuridica**

6. L'esame dei dati contenuti nelle richieste di determinazione delle tariffe di distribuzione per l'anno 2009 inviate all'Autorità dalle imprese di distribuzione - ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 159/08 e dell'art. 2, comma 1 della stessa deliberazione, come modificato dalla deliberazione ARG/gas 29/09 - ha evidenziato forti scostamenti rispetto ai dati trasmessi dai distributori ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno termico 2007-2008.
7. In ragione di tali scostamenti, l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 79/09 ha avviato un'indagine conoscitiva sui dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale e di gas diversi, dando mandato al Direttore della Direzione Tariffe e al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità per i seguiti di rispettiva competenza.
8. All'esito dell'indagine conoscitiva – chiusa con deliberazione VIS 169/09 – l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 197/09, ha provveduto all'“Approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura gas per l'anno 2009”, ed in particolare a determinare tariffe provvisorie di ufficio per le imprese che continuavano a presentare le suddette criticità, ed ha altresì dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe di compiere ulteriori approfondimenti, tra l'altro, nei confronti di quelle imprese che presentavano criticità relativamente alla stratificazione degli incrementi patrimoniali dichiarati.
9. In particolare, l'art. 2 della deliberazione ARG/gas 197/09 ha previsto che il Direttore della Direzione Tariffe inviasse entro il mese di gennaio 2010 alle imprese in questione richieste di informazioni, alle quali le imprese avrebbero dovuto rispondere entro il 31 marzo 2010 (art. 2, commi 2 e 3), precisando altresì che in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, ovvero nel caso fossero fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri sarebbero state applicabili le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95 (art. 2, comma 4).

10. Con lettera 29 gennaio 2010 (prot. 4549) la Direzione Tariffe ha inviato, tra gli altri esercenti, a Sangro la detta richiesta di informazioni, al fine di procedere ai necessari approfondimenti sui dati contabili relativi alle località di Quadri (CH) - ID Località 6171 – e di Pizzoferrato (CH) – ID località 6632.
11. L'esercente non ha ottemperato a detta richiesta di informazioni.
12. Con lettera 20 luglio 2011 (prot. Autorità 7191, la società, dopo aver descritto la propria compagine sociale (il capitale è detenuto per il 91% dalla Comunità Montana Medio Sangro Zona “R” e per il rimanente dai comuni di Quadri, Pizzoferrato, Gamberale, Fallo, Civitaluparella, Borrello, Rosello, Roio del Sangro, Montenerodomo nella quota dell'1% ciascuno), ha affermato:
  - di aver richiesto alla Comunità Montana e ai Comuni, proprietari della rete, le informazioni sugli investimenti capitalizzati e, in particolare i costi storici dei singoli cespiti esistenti al 31 dicembre 2006 e i relativi contributi pubblici e privati ricevuti per la costruzione dei cespiti stessi;
  - di aver chiesto, in data 7 luglio 2010, ai propri soci la documentazione contabile appartenente alle fonti contabili obbligatorie richiesta dall'Autorità in data 7 luglio 2010.
13. Alla lettera di cui all'alinea precedente l'esercente ha allegato la seguente documentazione inviata dalla Comunità Montana, nonché il proprio stato patrimoniale relativo agli anni 2005 e 2006 ed una sintesi dei costi storici dichiarati nel questionario 2009, così come rettificato:
  - inventario dei beni immobili e conto del patrimonio al 31 dicembre 2002;
  - nota 27 aprile 2009 contenente n. 4 schede informative su finanziamenti, costi e collaudo di opere.
14. Quanto precisato ed allegato alla lettera 20 luglio 2011, per quanto apprezzabile ai fini della quantificazione della sanzione, non rileva ai fini dell'integrazione della violazione per la quale questo procedimento è stato avviato.
15. Da un lato, la documentazione e le informazioni trasmesse con la lettera di cui sopra – quando anche fossero pienamente esaustive della richiesta di informazioni 29 gennaio 2010 (prot. Autorità 4549) – non potrebbero né scriminare, né in alcun modo “elidere” un illecito perfezionatosi in data 31 marzo 2010, ossia alla scadenza del termine perentorio fissato dall'Autorità per ottemperare alla suddetta richiesta di informazioni.
16. Dall'altro – e anche ammesso che l'esercente abbia inteso con la lettera 20 luglio 2011 (prot. Autorità 22913) giustificare la propria inottemperanza richiamando un ipotetico ritardo della Comunità Montana e dei comuni detentori di quote sociali nella trasmissione delle richieste informazioni e documenti – l'esercente non ha comunque dato alcuna prova documentale di aver posto in essere tutto quanto in suo potere al fine di ottenere in tempo utile i dati richiesti. In altri termini, l'esercente non risulta aver usato l'ordinaria diligenza, adottando tutte le misure idonee al fine di acquisire in tempo utile la documentazione, allegata solo alla lettera del 20 luglio 2011. L'ipotetico ritardo dei suddetti enti locali non sarebbe poi nemmeno astrattamente idoneo ad integrare il fatto di un terzo non imputabile all'esercente e tale quindi da scriminare la condotta di quest'ultimo, attenendo infatti ai rapporti tra società e i suoi soci.
17. La società Sangro risulta quindi inottemperante alla richiesta di informazioni dell'Autorità, con le conseguenze previste dall'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95.

## **Quantificazione della sanzione**

18. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
19. A tal fine, l'Autorità con deliberazione ARG/com 144/08 ha adottato "Linee guida per l'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".
20. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si rileva che l'addebito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni volte ad attivare flussi documentali funzionali all'esercizio dei poteri di regolazione tariffaria e di vigilanza informativa dell'Autorità.
21. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione assume rilevanza la circostanza che l'esercente abbia prodotto nel corso del presente procedimento documentazione e informazioni utili agli approfondimenti oggetto della lettera dell'Autorità 29 gennaio 2010 (prot. 4549).
22. Con riferimento alla personalità dell'agente, non risulta alcuna circostanza rilevante.
23. Per quanto attiene alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato realizzato nel 2009 da Sangro è pari ad euro 214.338

## **DELIBERA**

1. si accerta la violazione, da parte di Sangro Gas S.r.l. dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95;
2. è irrogata a Sangro Gas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento);
3. si ordina a Sangro Gas S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di

- ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
5. si ordina a Sangro Gas S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  6. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Sangro Gas S.r.l., via G. Marconi, 38, 66040 Quadri (CH) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it))

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

21 settembre 2011

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*